

4  
Atto

Nella Cancelleria del Comune  
Venezia li 20 Gennaio 1869

Presenti

Melchioni Giovanni }  
" Costante } Deputati

Avanti

Il Capo Comune  
Melchioni Felice

In seguito all'atto comunale dei 14 Gennaio 1869 relativo  
al modo di coltura da darsi al Guggivo al Doss di questo  
Comune, la Deputazione incaricata procedette come  
segue, e formò le seguenti Condizioni

1. Formò o ripartì il Guggivo al Doss in cinque porzioni,  
nominando la prima quella parte di detto Guggivo  
posta verso l'entrone coi confini 1.° Melchioni Luigi  
il Rivo, 2.° la porzione 2.<sup>da</sup> 3.° Francesco Melchioni e 4.° Antonio  
Melchioni e la seconda porzione entro i confini 1.° il  
Rivo e la porzione terza fino al posto termine 3.° Melchioni  
Lorenzo fu Sigilio e la porzione 4.<sup>a</sup> fino alla fontana  
croce. e la Terza porzione coi confini 1.° il Rivo  
e la porzione quarta come dal posto termine 3.° Melchioni  
Lorenzo e 4.° la porzione seconda e la porzione Quarta  
coi confini 1.° il Rivo e la porzione quinta fino alla croce  
nel terreno 3.° Melchioni Lorenzo e 4.° la porzione terza,



2. La porzione quinta entro i confini della porzione  
quarta e Melchioni Melchioro e Antonio Cori e Melchioro  
Antonio.

2. Si paga l'affitto di annui fiorini cinque da dover si pagare  
dal deliberatorio entro il mese di Settembre di ciaschedun  
anno nelle mani del Casiere comunale per o qual  
prezzo di prima grida, sotto del qual prezzo od affitto  
omnes non verrà deliberata niuna porzione.

3. L'affittanza è durevole per anni quindici, e perpetua  
nella circostanza che l'offerente offera un doppio  
importo del soprastabilito, ossia <sup>f. 10</sup> annui  
per ciascheduna porzione.

4. Entro l'intervallo di anni cinque prossimi futuri  
ogni porzione dovrà essere ridotta in coltura a  
viti, e finita la locazione o il tempo durevole  
dell'affittanza dovrà dal deliberatorio lasciarsi  
vignato senza pretesa di nessun compenso o senza  
punto recar danno agli alberi o viti impiantate  
sotto responsabilità dei danni.

5. I legnami occorrenti alle viti dovranno somministrarsi  
trasporti dal deliberatorio, e potrà levarlo al termine  
della locazione.

6. La strada per andare e ritornare a piedi e con carri  
a ciascheduna delle suddette cinque porzioni dovrà  
essere alla parte verso sera di ciascheduna porzione



e precisamente sulla proprietà di Melchioni Francesco,  
Melchioni Antonio e Melchioni Lorenzo su Regilio individui  
di Tuenetto e precisamente sulla parte verso mattina  
di quelle proprietà;

8. Ogni deliberatario dovrà nel rendere in coltura  
il pezzo appunto stare attento in non danneggiare  
la strada sopra descritta, per cui lascerà greggio  
almeno un corso di una pertica in lunghezza  
per l'intero pezzo dietro la strada in parola.

8. Al moroso agli anni affitti potrà essere levata  
anche di anno in anno ~~per~~ <sup>mediante</sup> deliberazione  
della rappresentanza comunale, ogni porzione  
di che fosse restato in seguito deliberatario.

9. Si farà il giorno 20 Gennaio ad ore una pomeridiane  
e successive quell'istante in parola.

Letto e sottoscritto

Melchioni Giovanni  
Melchioni Costante

Melchioni Felice Capolomene